

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5849 R	27 novembre 2006	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 17 ottobre 2006 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994

Il messaggio del Consiglio di Stato propone alcune modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) resesi necessarie per essere adattata alle nuove disposizioni fiscali federali (LAID e LIFD) introdotte a seguito:

1. della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio del 3 ottobre 2003 (LFus) e
2. della Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese del 23 giugno 2006 come pure
3. dell'adattamento di due disposizioni della LT che non risultano essere in armonia con la LAID.

Le disposizioni della LIFD e della LAID che riguardano la nuova LFus sono entrate in vigore con effetto a partire dal 1. luglio 2004. Ai cantoni è stato lasciato un termine di 3 anni per adattare il loro diritto tributario.

Questo termine scadrebbe il 1. luglio 2007 ma il Consiglio di Stato intende anticipare al 1. gennaio 2007 l'entrata in vigore delle modifiche.

Questo medesimo termine di entrata in vigore (01.01.2007) il Consiglio di Stato intende applicarlo anche in riferimento alle nuove disposizioni di LIFD e LAID che riguardano la Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese. Relativamente a quest'ultima LF le nuove disposizioni della LIFD entrano in vigore il 1 ° gennaio 2007 mentre, per i cantoni, il termine di adeguamento alla LAID scade il 01.01.2008.

La Commissione condivide i termini stabiliti dal Consiglio di Stato per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni federali poiché permettono di anticipare l'allineamento delle disposizioni cantonali a quelli della LIFD.

Va subito detto che il carattere obbligatorio derivante dalle disposizioni della LAID non lascia praticamente nessuno spazio di manovra né al Consiglio di Stato né al Parlamento.

Il messaggio governativo commenta in esteso le singole modifiche legislative per cui la Commissione ritiene di potersi limitare alle seguenti considerazioni:

Ad 1

La LFus disciplina le operazioni di ristrutturazione (fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio) ammissibili in esenzione d'imposta che interessano le strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e ditte individuali (cfr. art. 1 cpv. 1 LFus).

Senza entrare nei dettagli delle singole modifiche - che risultano già esaurientemente spiegate nel messaggio governativo - ci piace sottolineare come queste nuove disposizioni della LFus abbiano ampliato e definito le possibili operazioni che rientrano nel contesto delle ristrutturazioni ammissibili (fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio) che interessano sia le società di capitali, sia le società di persone. Queste nuove disposizioni facilitano le trasformazioni organizzative delle strutture aziendali rendendole più flessibili ai mutamenti e all'evoluzione dell'economia e garantendo la certezza del diritto e la trasparenza.

Si dovranno pertanto modificare l'art. 18 LT che riguarda le ristrutturazioni delle persone fisiche (ditte individuali e società di persone) e l'art. 70 LT che concerne invece quelle delle persone giuridiche.

La nuova normativa stabilisce pure le condizioni affinché una ristrutturazione sia fiscalmente neutra come pure le conseguenze fiscali in caso di mancato rispetto delle condizioni, in particolare quello della violazione del periodo di blocco quinquennale. Esempio: alienazione dei diritti di partecipazione ad un prezzo superiore al valore fiscale del capitale proprio precedentemente trasferito.

Dal profilo fiscale vi è da ritenere che le modifiche proposte non avranno grosse ripercussioni negative sul gettito delle imposte dirette. Infatti, non comportano una rinuncia definitiva all'imposizione ma un differimento della stessa fino alla realizzazione effettiva delle riserve o degli utili d'impresa.

Ad 2

In base alla Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali del 23 giugno 2006 sono stati introdotti alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione dell'impresa. Le nuove disposizioni si inseriscono nel contesto dell'imposizione del reddito da sostanza mobiliare (art. 19 cpv. 1 lett. c della LT) e disciplinano due casistiche particolari: la liquidazione parziale indiretta e la trasposizione.

La perdita di gettito non è quantificabile in quanto non si sa quanti contribuenti faranno capo a queste possibilità offerte dal nuovo ordinamento. In passato i casi sono stati molto pochi.

Ad 3

La LT (art. 35) stabilisce che l'aliquota attenuata (per coniugati) è applicata *"per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili o celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale"*.

Come spiegato nel messaggio con la precisazione "da soli" si era voluto riservare l'applicazione dell'aliquota attenuata alle sole famiglie monoparentali evitando in

particolare che la medesima agevolazione fosse applicata anche ai contribuenti con figli a carico che vivono in regime di concubinato.

Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che il trattamento differenziato delle famiglie monoparentali e dei concubini con figli a carico non è conforme alla LAID. L'art. 11 cpv. 1 LAID prevede infatti che le agevolazioni che, dal profilo delle aliquote, sono riconosciute alle persone coniugate che vivono in comunione domestica deve essere applicato anche in relazione ai *"contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento."*

Ne consegue che, come proposto dal Consiglio di Stato (e altresì precisato nella sentenza della Camera di diritto tributario pubblicata in RtiD 1-2006. n° 12t), dall'art. 35 cpv. 2, rispettivamente 108 cpv. 1 lett. b LT deve essere stralciata la precisazione "da soli".

A seguito di questa modifica l'aliquota attenuata dei coniugati sarà applicata, oltre che alle famiglie monoparentali, anche alle persone con figli a carico che convivono con un altro partner.

Questa aliquota attenuata è già applicata dalla Divisione delle contribuzioni dal 22 novembre 2005 in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale.

I contribuenti interessati da questa misura sono 1400 e si stima una contrazione del gettito per un importo di 1,5-2 milioni di franchi.



Con queste considerazioni la Commissione propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di legge che modifica la Legge tributaria del 21 giugno 1994 allegato al messaggio governativo.

Per la Commissione speciale tributaria:

Rinaldo Gobbi, relatore

Adobati - Bertoli - Dafond -

De Rosa - Dominé - Giudici -

Guidicelli - Lurati - Marzorini -

Pinoja - Regazzi - Torriani - Vitta